



*convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato Decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;*

- l'art. 15 comma 6 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

- l'art. 57 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e in particolare il comma 12 con il quale le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla L.160/2016, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2021;

**Vista** la propria ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 e s.m.i., con la quale vengono dettate le "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge, e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla Legge di conversione n. 135/2012";

**Preso atto** che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

#### **Richiamate:**

- l'ordinanza n. 35 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57";

- l'ordinanza n. 13 del 7 maggio 2021 che ha disposto di modificare, l'ordinanza n. 35 del 28/12/2020, ridefinendo il contingente numerico del fabbisogno di personale per le assunzioni a tempo determinato;

- l'ordinanza n. 21 del 26/08/2021 avente per oggetto "Approvazione della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna";

#### **Visti**

- l'art. 36 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii, che disciplina l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nel pubblico impiego;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni locali firmato in data 21 maggio 2018, in particolare l'art. 50 "Contratto di lavoro a tempo determinato";

**Precisato** che il D.lgs. n. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii, trova applicazione per i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nella sua stesura vigente alla data del 13 luglio 2018, anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese";

#### **Dato atto che**

-con propri decreti commissariali n. 1258/2021 e n. 1273/2021 rispettivamente "Assegnazione personale a tempo determinato di cui all'ordinanza n. 35 del 28/12/2020, modificata dall'ordinanza n.13 del 07/05/2021"; e "Seconda assegnazione personale a tempo determinato di cui all'ordinanza n. 35 del 28/12/2020, modificata dall'ordinanza n.13 del 07/05/2021", sulla base dei fabbisogni di personale, sono stati definiti i nominativi dei soggetti per i quali procedere all'assunzione a tempo determinato nonché le relative strutture di assegnazione;

-con propri decreti commissariali n. 1282/2021 e n. 1408/2021 sono state disposte presso la propria struttura assunzioni di collaboratori con contratto di lavoro a tempo determinato per esigenze straordinarie derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012 sino al 31.12.2021;

**Vista** l'ordinanza n. 27 del 6 dicembre 2021 che ha confermato il fabbisogno di unità di personale di cui ai Decreti nn.rr. 1258/2021 e 1273/2021 sopracitati, la cui copertura finanziaria per l'anno 2022 e subordinata alla proroga dello stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino a tutto il 2022, nelle more dell'iter di approvazione avviato dall'art. 149, comma 3 del DDL 2448/2021;

**Letto** l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;

**Richiamato** il proprio precedente decreto nr. 1942 del 28 dicembre 2021 con il quale si disponeva la proroga, fino al 31/12/2022, dei rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato presso la struttura commissariale di n. 82 collaboratori e, contestualmente, la loro assegnazione funzionale, come indicati nell'integrato allegato A);

**Rilevato** che in esecuzione del già citato decreto è stata assegnata al Comune di Carpi l'unità di personale di seguito descritta:

D'ACCARDIO MARCELLO ISTR. AMM. CONT. (Cati. C)

**Vista** la nota Prot. 14/01/2022.0000221.E – pervenuta dal Comune di Carpi - con la quale si chiede di variare, a far data dall'1/1/2022 e fino al 31/12/2022, le assegnazioni dell'unità di personale dal Comune di Carpi all'Unione Terre d'Argine ad invarianza di attività connesse alla ricostruzione sisma;

**Ritenuto** che la richiesta di modifica di assegnazione è sorretta e adeguatamente motivata dall'esigenza espressa del Comune di un migliore impiego delle suddetta risorse e di una più efficace allocazione della stessa all'interno del sistema Comune – Unione;

**Tenuto conto** che sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

#### **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di modificare, a far data dall'1/1/2022 e fino al 31/12/2022, l'assegnazione funzionale, precedentemente disposta con il decreto 1942/2021, per l'unità di personale di seguito indicata: D'ACCARDIO MARCELLO dal Comune di Carpi all'Unione Terre d'Argine;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento al dipendente interessato, al Comune di Carpi e all'Unione Terre d'Argine;
- 3) di provvedere, inoltre, per gli adempimenti di competenza, alla trasmissione del provvedimento:
  - alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Sviluppo Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione di servizio;
  - al RSPP del Commissario Delegato.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*firmato digitalmente*